

N. 00080/2010 REG.SEN.

N. 00061/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 120, comma 10, cod. proc. amm.;  
sul ricorso numero di registro generale 61 del 2010, proposto da:  
GE.F.I.L. - GESTIONE FISCALITA' LOCALE S.P.A., in proprio e in  
Qualita' di Mandataria capogruppo del R.T.I. con Megasp S.r.l.,  
rappresentato e difeso dagli avv. Marcello M. Fracanzani, Federico  
Pagetta, con domicilio eletto presso Valle D'Aosta Segreteria T.A.R. in  
Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;

***contro***

COMUNE DI AOSTA, rappresentato e difeso dagli avv. Gianni Maria  
Saracco, Lorenzo Sommo, con domicilio eletto presso Lorenzo Sommo in  
Aosta, via Challand, 30;

***nei confronti di***

MT S.P.A., in proprio e in Qualita' di Mandataria capogruppo del R.T.I.  
con Maggioli S.p.A. e MAGGIOLI S.P.A., in proprio e in Qualita' di

Mandante del R.T.I. con Mt S.p.A., rappresentati e difesi dagli avv. Piercarlo Carnelli, Carlotta Arianna Maggioli, con domicilio eletto presso Piercarlo Carnelli in Aosta, via Losanna, 17; I.C.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE A R.L., in proprio e in Qualita' di Mandataria capogruppo del R.T.I. con Equitalia Nomos S.p.A. e Harvard Group S.r.l., EQUITALIA NOMOS S.P.A., in proprio e in Qualita' di Mandante del R.T.I. con I.C.A. Società Unipersonale a r.l. e Harvard Group S.r.l., e HARVARD GROUP S.R.L., in proprio e in Qualita' di Mandante del R.T.I. con I.C.A. Società Unipersonale a r.l. e Equitalia Nomos S.p.A.;

***per l'annullamento***

- dell'aggiudicazione provvisoria al Raggruppamento temporaneo tra le imprese MT s.p.a. e Maggioli s.p.a. all'esito della seduta pubblica dell'8 luglio 2010 e del relativo verbale;
- del verbale di gara in seduta pubblica del 16 giugno 2010;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Aosta e di Mt S.p.A. in proprio e in Qualita' di Mandataria del R.T.I. con Maggioli S.p.A. e di Maggioli S.p.A. in proprio e in Qualita' di Mandante del R.T.I. con Mt S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2010 il dott. Antonino Masaracchia e uditi, per le parti, gli avvocati: Gianni Maria Saracco e Lorenzo Sommo per il Comune di Aosta; Piercarlo Carnelli per la MT. s.p.a. e per Maggioli s.p.a.;

*Ritenuto* che, con bando pubblicato in G.U.C.E. il 20 aprile 2010, il Comune di Aosta ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione degli atti sanzionatori del corpo di Polizia locale, con durata fino al 30 giugno 2015;

che la società "GE.FI.L. – Gestione Fiscalità Locale" s.p.a. ha preso parte alla gara, piazzandosi al terzo posto della graduatoria finale;

che, con rituale ricorso dinnanzi a questo TAR, la medesima società, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio ed in qualità di mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo tra la stessa Gefil s.p.a. e la società Megasp s.r.l., ha impugnato l'aggiudicazione provvisoria, adottata l'8 luglio 2010 a favore del raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito: r.t.i.) composto dalle società M.T. s.p.a. (quale mandataria) e Maggioli s.p.a. (mandante), insieme al verbale della seduta di gara del 16 giugno 2010, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare;

che, nel ricorso, la società ricorrente ha denunciato la mancata esclusione del r.t.i. aggiudicatario, nonché del r.t.i. secondo classificato (composto dalle imprese I.C.A. Società unipersonale s.r.l., Equitalia Nomos s.p.a. e Harvard Group s.r.l.), posto che entrambi non hanno indicato, nella propria offerta, la dichiarazione prevista dall'art. 16 del capitolato speciale

d'appalto (a norma del quale “L’offerta dovrà contenere esplicito impegno a non divulgare e/o utilizzare dati o informazioni riservate in qualsiasi modo ottenute nel corso della predisposizione dell’offerta o nella predisposizione del servizio. // Detto impegno è richiesto a pena di esclusione”);

che, secondo la ricorrente, “anche le clausole contenute nel capitolato speciale d’appalto concorrono a formarne la disciplina e costituiscono nel loro insieme la *lex specialis* di gara, all’applicazione della quale è vincolata la stessa stazione appaltante”, con la conseguenza che eventuali loro violazioni, qualora previste – come nel caso – a pena di esclusione, “vincolano la stazione appaltante ad adottare la relativa sanzione”;

che si sono costituiti in giudizio il Comune di Aosta, in persona del Sindaco *pro tempore*, e la società controinteressata “M.T.” s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore* (quest’ultima sia in proprio sia in qualità di mandataria del relativo r.t.i.), entrambe depositando documenti ed insistendo per il rigetto del ricorso, con successiva produzione di ulteriori memorie;

che alla camera di consiglio del 13 ottobre 2010, chiamata per la discussione dell’incidente cautelare, su accordo delle parti è stata fissata la discussione per il merito, ai sensi dell’art. 71, comma 5, cod. proc. amm.;

che alla pubblica udienza del 17 novembre 2010, così fissata, il ricorso è stato trattenuto per la decisione, con pubblicazione del dispositivo della presente sentenza il giorno successivo;

*Considerato* che il ricorso non è fondato;

che, come statuito anche dal Consiglio di Stato (cfr. sez. VI, dec. n. 1101 del 1998), **allorché vi sia una specifica disposizione del bando o del disciplinare di gara che regolamenta la documentazione o le dichiarazioni da presentare a pena di esclusione, un'ulteriore previsione di altri documenti o dichiarazioni prescritta dal capitolato speciale d'appalto è da ritenersi in contrasto con tale norma del bando o del disciplinare e, come tale, non può condurre all'esclusione della concorrente che non abbia prodotto l'elemento aggiunto dal capitolato;**

che, nel caso di specie, l'art. 5 del disciplinare di gara indicava specificamente il contenuto che le concorrenti avrebbero dovuto inserire nella busta "A" ("documentazione amministrativa"), ivi comprese le dichiarazioni necessarie, ma senza includere la dichiarazione prevista dall'art. 16 del capitolato, espressamente prescrivendo che *"La mancanza di una o più delle dichiarazioni sopra richieste [...] comporterà l'esclusione dalla gara"*;

che, pertanto, è dato ravvisare un contrasto tra quanto previsto nel disciplinare (che non richiedeva la suddetta dichiarazione, tanto meno a pena di esclusione) e la regola posta dal capitolato speciale (che invece prescriveva quella dichiarazione a pena di esclusione);

che, nel conflitto tra disciplinare e capitolato speciale, prevale senz'altro il primo, in quanto atto specificamente indirizzato a dettare il regime procedimentale della gara, laddove il capitolato è

**atto strutturalmente dedicato al diverso ambito delle obbligazioni contrattuali (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 690 del 2005);**

**che, del resto, nel caso di specie le prescrizioni della *lex specialis* vanno lette alla luce del canone ermeneutico della buona fede sussistente in capo alle società controinteressate (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 2162 del 2004), le quali – nel presentare la propria domanda – hanno compilato il modello “A” predisposto dalla stazione appaltante, modello nel quale non era stata inserita la dichiarazione di cui all’art. 16 del capitolato;**

che pertanto il ricorso è da respingere;

che le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono da liquidarsi, con valutazione equitativa, in complessivi euro 8.000,00 (ottomila/00), di cui euro 4.000,00 (quattromila/00) a favore del Comune di Aosta ed euro 4.000,00 (quattromila/00) a favore dei controinteressati costituiti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica), definitivamente pronunciando,

Respinge

il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, fissate in totali euro 8.000,00 (ottomila/00), di cui euro 4.000,00 (quattromila/00) a favore del Comune di Aosta ed euro 4.000,00 (quattromila/00) a favore dei controinteressati costituiti, oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 17 novembre

2010 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Turco, Presidente

Giorgio Manca, Primo Referendario

Antonino Masaracchia, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)